



**COMUNE DI PORLEZZA**  
Provincia di Como

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 117 in data 27-10-2015**

**Oggetto:** ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE B. M.V. - OPERAIO GENERICO.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisette** del mese di **Ottobre** alle ore **15:50** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FRANCHI FRANCO	SINDACO	X	
RISI SABRINA	VICE SINDACO	X	
CAMPIONE DARIO	ASSESSORE	X	
OSTONI MASSIMO	ASSESSORE	X	
CICCARDINI RAMONA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 109 in data 13.10.2015 con la quale si concedeva al dipendente B. M. V., operaio generico, categoria A, posizione economica A2, che ne aveva fatto formale richiesta, un periodo di aspettativa per motivi personali ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, con decorrenza dal 30.09.2015 e sino alla data di concessione del permesso per il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 e, comunque, per un periodo massimo presunto di 4 mesi;

PRESO ATTO che il dipendente in questione è rientrato in servizio in data 19.10.2015 per 4 giorni, interrompendo in tal modo l'aspettativa di cui sopra;

VISTA la richiesta in data 23.10.2015, prot. n. 7393, di congedo retribuito per un periodo di sei mesi (dal 23.10.2015 al 22.04.2016), presentata dal dipendente B. M. V. per assistere la propria moglie convivente, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;

DATO ATTO che la succitata richiesta è corredata da idonea documentazione rilasciata in data 23.10.2015, n. pratica 14.366, dalla Commissione sanitaria competente dell'ASL di Como, dalla quale si evince che alla moglie del dipendente è stato riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

RILEVATO che l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 testualmente recita:

*"5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di eccesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi."*

VISTA, altresì, la circolare INPS n. 64 del 15.03.2001 nella quale si legge quanto segue: *"Il congedo straordinario e le relative prestazioni s'intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all'INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato"*.

CONSIDERATO che:

- la normativa vigente prevede che il congedo fruito non possa superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap, nell'arco della vita lavorativa;
- che il congedo sia accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- che il congedo non possa essere concesso a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;

RILEVATO infine che, con riferimento al congedo di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e così come ribadito dal D.Lgs. 119/2001, durante il periodo di congedo:

- il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ovvero quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità;
- il periodo è coperto da contribuzione figurativa, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

RITENUTO opportuno, viste le condizioni di gravità della moglie del dipendente e verificata la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, accogliere la richiesta del dipendente e dare mandato al responsabile di servizio competente affinché conceda al dipendente B.M. il congedo in questione con decorrenza dal 23.10.2015, data di presentazione della richiesta, per un periodo di sei mesi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Personale, Servizio Personale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria;

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nelle forme di Legge;

#### DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio e del Servizio interessato affinché conceda al dipendente B. M. V., operaio generico, categoria A, posizione economica A2, che ne ha fatto formale richiesta, il congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, per un periodo di sei mesi con decorrenza dal 23.10.2015 (data della richiesta), per assistere la propria moglie alla quale è stato riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, come risulta da idonea documentazione della Commissione sanitaria competente dell'ASL di Como in data 23.10.2015, n. pratica 14.366, che il dipendente ha allegato alla domanda;
- di dare atto che per l'intero periodo di assenza, che decorre dal 23.10.2015 sino al 22.04.2016, il dipendente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ovvero quella relativa all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità;

- di dare atto, altresì, che il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa, ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- di demandare agli uffici competenti ogni successivo ed eventuale atto idoneo a finalizzare la procedura di cui sopra;

INDI, ad unanimità di voti, per le motivazioni citate in premessa, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario Comunale  
F.to GIANPIETRO NATALINO

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

---

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
GIANPIETRO NATALINO